ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LO SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE, VERIFICA E APPLICAZIONE DI INNOVATIVE METODOLOGIE GEOFISICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL SOTTOSUOLO E DI MANUFATTI

TRA

DiSTeM: Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Via Via Archirafi n. 22, 90123 Palermo, codice fiscale 80023730825, rappresentato dal Direttore Prof. Attilio Sulli (di seguito indicato come "DISTEM" o, indistintamente, come "Parte"),

e

DICAAR: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, Via Marengo n. 2, 09123 Cagliari, codice fiscale 80019600925, rappresentato dal Direttore Prof. Giorgio Massacci,

(di seguito indicato come "DICAAR" o, indistintamente, come "Parte"),

detti collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- Il DISTEM, attraverso i suoi docenti e ricercatori, ha storicamente sostenuto attività di ricerca per la caratterizza-

zione di terreni e manufatti attraverso l'impiego di strumentazione di remote e proximal sensing;

- Il DICAAR comprende fra le sue priorità di ricerca lo sviluppo di metodologie d'indagine del sottosuolo e di diagnostica non distruttiva di edifici;

- le attività oggetto del suddetto Accordo di collaborazione di ricerca consistono nello sviluppo e verifica di procedure che sfruttino sensori geofisici per misure delle proprietà fisiche di terreni e strutture civili e che ne permettano la caratterizzazione sia delle componenti dinamiche che statiche;

CONSIDERATO CHE

- i Dipartimenti DISTEM e DICAAR hanno manifestato il comune interesse per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica nell'ambito delle indagini geofisiche, di remote- e proximal-sensing per la caratterizzazione e monitoraggio del sottosuolo per scopi geologico-applicativi, geotecnici, di valutazione del rischio ambientale, idrogeologici, e di studio dell'interazione del suolo con le piante e le colture;

- gli Statuti dell'Università degli Studi di Palermo, e dell'Università degli Studi di Cagliari promuovono la relazione tra Enti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI SUINDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Con il presente atto i Dipartimenti DISTEM e DICAAR si impegnano nello sviluppo, implementazione ed utilizzo di metodologie per l'elaborazione di dati elettrici e elettromagnetici. I dati su cui verranno testate le metodologie innovative possono essere già stati raccolti dalle Parti o potranno esserlo nell'ambito di questa o di altre future collaborazioni e iniziative.

Le Parti intendono, inoltre, sviluppare, implementare e testare tecniche innovative per l'elaborazione ed inversione di dati sismici provenienti da esperimenti con sorgenti controllate o naturali (a titolo di esempio, le onde superficiali). Anche in questo caso, i dati su cui verranno testate tali tecniche possono essere già stati raccolti dalle Parti o potranno esserlo nell'ambito di questa o di altre future collaborazioni e iniziative.

Le Parti collaboreranno anche attraverso lo scambio e la messa a disposizione a titolo gratuito di attrezzature per la raccolta dei dati geofisici.

Nonostante nell'Accordo si faccia riferimento esplicito ai dati elettrici, elettromagnetici, sismici e di *remote*- e *proximal-sensing*, ove ritenuto opportuno per i fini scientifici e di disseminazione, le attività del presente Accordo possono includere l'impiego di altre tipologie di dati, metodologie e lo sviluppo di nuove strategie per il loro impiego ed integrazione.

Art. 2 Impegno di reciprocità

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento della ricerca oggetto del presente Accordo e a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile.

L'utilizzo del personale avverrà in conformità a quanto previsto dai rispettivi regolamenti. Per i dipendenti pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui ai relativi codici di comportamento

Art. 3 Responsabili dell'Accordo di collaborazione

Per l'attuazione dell'attività dell'Accordo ciascuna delle Parti designa un Responsabile, al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'Accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente atto.

Responsabili del presente Accordo sono:

- per il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo il ***Prof. Raffaele Martorana***;

- per il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari il ***Prof. Giulio Vignoli***.

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- per il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo :

PEC ***distem.unipa@legalmail.it***;

- per il Dipartimento di Ingegneria Civile, *Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari: PEC* ***dicaar.unica@pec.it***.

La variazione dei recapiti indicati ai paragrafi precedenti dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunica-

zioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate

Art. 4 Durata

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà durata di 24 mesi. L'eventuale proroga della collaborazione scientifica potrà avvenire con Accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi delle attività di ricerca e dei risultati ottenuti, entro 30 giorni prima della data di scadenza.

Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto mediante atto aggiuntivo e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Art. 5 Diritti di accesso al Background

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativa al proprio Background.

Ai fini del presente Accordo, per Background si intendono tutte le opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. "Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto

ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione del presente Accordo; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta conseguita da una Parte prima della sottoscrizione del presente Accordo.

Ciascuna Parte ha accesso non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, al Background dell'altra Parte che risulti necessario per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito del presente Accordo. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate, dovrà essere negoziato con accordo separato

Art. 6 Titolarità dei risultati della ricerca

I risultati, saranno di proprietà della Parte che li ha prodotti; il titolare li potrà utilizzare senza nulla dovere alle altre Parti.

I risultati suscettibili di brevettazione ai sensi del CPI, come pure eventuali diritti di proprietà intellettuale su software generati nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente Accordo, saranno di proprietà di una o più Parti in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e

finanziario fornito da ciascuna quando non è possibile o non è conveniente dividere la titolarità secondo contributi autonomi; resta salvo il diritto dell'inventore o degli inventori di essere riconosciuti autori dell'invenzione.

In caso di contitolarità, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità, all'utilizzazione e alla gestione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo e in ragione di esso, compreso l'eventuale deposito di una o più domande di brevetto. Anche in mancanza di tale Accordo, è fatto salvo per le Parti il diritto perpetuo e non revocabile di utilizzare il Foreground in contitolarità per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica istituzionale.

Ciascuna delle Parti concede alle altre una licenza d'uso non esclusiva e gratuita, non a fini commerciali, sui risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del presente Accordo. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Art. 7 Informazioni Riservate e obblighi di riservatezza

Ai fini del presente Accordo si intendono per "Informazioni Riservate" o "Informazioni" tutte le informazioni quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni, domande di brevetto o altro titolo di proprietà industriale relative a tecnologie ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - di titolarità o in possesso della Parte che le ha rivelate o comunicate, ai fini del presente Accordo, ad una o più Parti o comunque trasmesse da una Parte all'altra che al tempo della trasmissione siano identificate come di natura riservata.

La natura riservata delle Informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "CONFIDENZIALE", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse oralmente, potranno essere protette da questo Accordo soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Riceven-

te, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "CONFIDENZIALE" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.

Non sono considerate riservate le informazioni, i dati e le conoscenze:

- di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati a una o più Parti, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla Parte che le ha ricevute;
- la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità;
- già note alla Parte che le ha ricevute al momento della comunicazione, a condizione che questa possa provare di esserne già legittimamente in possesso al momento della ricezione;
- sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte che le ha ricevute, che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate della Parte che le ha rivelate;
- che siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte che le ha rivelate.

Le Informazioni Riservate fornite da una Parte alle altre rimangono di proprietà di questa e saranno concesse alle altre Parti ai soli fini della collaborazione oggetto del presente Accordo.

Alle Parti che ricevono dette Informazioni è fatto divieto di divulgarle e/o comunicarle in qualunque modo o forma a soggetti che non siano autorizzati, senza il previo consenso scritto della Parte che le rivela. Nel caso in cui questa autorizzi la rivelazione, le altre Parti dovranno far preventivamente sottoscrivere al terzo un accordo di riservatezza.

Art. 8 Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

Le Parti hanno il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Accordo previa trasmissione della bozza della pubblicazione e/o della presentazione da una Parte alle altre Parti, da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Le altre Parti comunicheranno per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della bozza, il loro nulla osta alla pubblicazione e/o alla presentazione e/o quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto indicato sopra, la Parte potrà liberamente procedere alla pubblicazione e/o presentazione, senza ulteriore comunicazione.

Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente Accordo.

Nel caso di risultati brevettabili qualsiasi attività di divulgazione potrà avvenire solo a seguito del deposito della prima domanda di brevetto e comunque non oltre un termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della bozza.

In ogni caso le altre Parti non potranno irragionevolmente negare l'autorizzazione alla pubblicazione e/o presentazione dei risultati dell'attività di ricerca, fatta sempre salva la necessità di tutelare le Informazioni Riservate di cui sono titolari e i risultati dell'attività di ricerca oggetto del presente Accordo, potenzialmente brevettabili ai sensi del CPI.

In ogni pubblicazione, presentazione o, in generale, divulgazione dei risultati delle attività ciascuna Parte ha l'obbligo di citare con adeguata evidenza il rapporto collaborativo instauratosi con il presente Accordo.

Art. 9 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il contenuto del presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari o, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione delle altre Parti (incluse abbreviazioni). L'uso del nome delle altre Parti è permesso solo in contesti scien-

tifici e in documentazioni tecniche relative al presente Accordo, restando escluso per scopi pubblicitari.

Art. 10 Proprietà degli elaborati

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle Parti che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Art. 11 Protezione dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione dal presente Accordo, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente Accordo.

Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

Art. 12 Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione scritta notificata mediante PEC.

Il recesso ha effetto decorsi 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla Parte di Accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque di portare a conclusione le

attività in corso e quelle derivanti da eventuali accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 13 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato Accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Art. 14 Responsabilità

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale delle altre Parti durante la permanenza presso i suoi locali e presso le strutture ricadenti nella propria competenza, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 15 Sicurezza negli ambienti di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ciascuna Parte garantisce nell'ambito di propria competenza l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto ad ac-

quisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.

Art. 16 Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle in materia di responsabilità civile e di infortuni, dei propri dipendenti, e soggetti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell'attuazione del presente Accordo.

Art. 17 Spese

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Ogni ulteriore spesa sarà a carico delle Parti pro quota, se dovuta.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redat-

to in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Il Direttore del DISTEM

Prof. Attilio Sulli

Firmato digitalmente da: Attilio Sulli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 14/12/2021 15:07:35

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del DICAAR

Prof. Giorgio Massacci

FIRMATO DIGITALMENTE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. – La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.